

Sent. n. 102/2024 pubbl. il 25/03/2024
Rep. n. 106/2024 del 25/03/2024

Com 1184/2024

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

N. 142/2024 p.u.

Liquidazione controllata n° 60/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Bruno	presidente
dott. Gianluigi Canali	giudice relatore
dott. Stefano Franchioni	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da


MUHAMMAD AHMAD, con l'avv. FABIO NEGRINI

--o0o--

Il tribunale,
esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che:

- MUHAMMAD AHMAD ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;





- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
 - non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;
- osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale del ricorrente è situato in Brescia;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
 - da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di consumatore;
 - da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. nella propria relazione.

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

La procedura avrà durata minima di tre anni come stabilito da Corte Cost. n. 6/24.

P.Q.M.

Il tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- 1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di MUHAMMAD AHMAD (c.f. HMDMMM83A06Z236I), residente in Brescia per la durata minima di tre anni (salvo che ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII).
- 2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Gianluigi Canali;
- 3) NOMINA liquidatore l'avv. Stefania Frosio già nominato O.C.C.;
- 4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;





- 6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore, ad eccezione della vettura Audi A4 Tg CL483LS che rimarrà in uso al debitore;
- 7) DISPONE che il liquidatore, entro 5 giorni dall'accettazione della nomina, presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione, o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
- 8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 22/03/2024

Il giudice estensore
Gianluigi Canali

Il presidente
Simonetta Bruno



